

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza 11-05-2005, n. 9894.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Roma in data 16 settembre 1996 la signora M. S. esponeva: di essere diplomata in ragioneria e di avere lavorato alle dipendenze dei ragionieri Domenico, Biagio ed Elena M. dal 1^o giugno 1991 al 30 ottobre 1995; di essere stata addetta a fine i conteggi delle retribuzioni del personale dipendente delle ditte clienti dello studio; di avere operato prevalentemente sotto le prescrizioni della rag. Elena M., quale responsabile del settore dello studio; che si occupava di consulenza del lavoro; che trattavasi di rapporto di lavoro di natura subordinata e di essere, quindi, rimasta creditrice di L. 46.639.803 per differenze retributive, oltre a L. 2.458.745 per mensilità aggiuntive, ferie e permessi e L. 5.608.025 per TFR. Tutto ciò premesso, chiedeva che gli intimati fossero condannati in solido a corrisponderle la somma complessiva di L. 54.706.573, oltre accessori e spese di lite.

Si costituivano gli intimati per contestare integralmente la domanda della S., negando la natura subordinata delle prestazioni fornite dalla Disposta ed espletata istruttoria testimoniale, il Pretore, con sentenza del 10 novembre 1998, in accoglimento parziale della domanda, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la S. e gli intimati Domenico ed Elena

M. dal 1^o luglio 1993 al 30 ottobre 1995 e condannava i predetti in solido al pagamento della complessiva somma di L. 28.862.552, oltre accessorie metà delle spese di lite.

Avverso detta sentenza proponevano appello Domenico ed Elena M., deducendo l'erronea valutazione delle risultanze testimoniali da parte del primo giudice.

La S. resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza pronunciata in data 17 gennaio 2002, come indicato nell'epigrafe della sentenza, depositata il 22 aprile 2002, il Tribunale di Roma così statuiva nel dispositivo trascritto in calce alla motivazione della predetta sentenza: "Rigetta l'appello. Compensa le spese di lite del grado" (ed indicava in calce a detto dispositivo: "ROMA, 19 settembre 2000").

Si legge, invece, testualmente nei "Motivi della decisione" che "L'appello, ad avviso del Collegio, è fondato e deve essere, di conseguenza, accolto". Invero, ad avviso del Tribunale, premesso che oggetto dell'esame da parte dello stesso è esclusivamente il periodo successivo al giugno 1993, l'espletata istruttoria ha fornito un quadro probatorio insufficiente ed incompleto rispetto alla sussistenza del requisito della subordinazione.

Invero, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in tema di prova del rapporto di lavoro subordinato, con inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e conseguente assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo, ed osservato che nessun "esclusivo rilievo" può essere dato alla circostanza che la S. seguiva

clienti della M. e non propri, i giudici di appello rilevano che nulla i testi escussi hanno saputo riferire circa la sussistenza di un vincolo gerarchico e direttivo "tra la M. e la S." nell'esecuzione dei compiti assegnati a quest'ultima, avendo detti testi concordemente affermato che la lavoratrice, dopo aver conseguito l'abilitazione professionale, si occupava esclusivamente di elaborare le buste paga dei dipendenti di alcuni clienti dello studio (non solo di Elena M., ma anche per conto di altri ragionieri - D. e M. - collegati per ragioni professionali alla M.); che, quanto agli incarichi, erano M. ed il rag. M. ad indicare alla S. i clienti da seguire. Nessun teste, poi, aveva dichiarato che la S. fosse sottoposta a controlli sull'orario di ufficio, mentre alcuni testi avevano escluso tale circostanza, come quella che la S. dovesse giustificare le assenze con documentazione medica od altro, dovendo invece solo avvertire dell'assenza. Nessun elemento era emerso circa "puntuali e concreti controlli della M." sull'operato della S., mentre, invece, alcuni testi avevano parlato di totale autonomia della S. nel proprio lavoro dopo il conseguimento dell'abilitazione professionale.

Quindi, secondo i giudici di appello, sulla base di dette risultanze testimoniali, ben poteva il rapporto in questione essersi atteggiato nei modi dedotti dagli appellanti, cioè come "collaborazione professionale autonoma", regolata tra le parti dalle tre scritture private del 1.10.94, del 2.1.95 e del luglio 95, sottoscritte dalla S. ed allegate agli atti, nelle quali la

lavoratrice si impegnava, dietro un "compenso forfettario mensile", a "collaborare in modo autonomo" nella elaborazione dei dati del personale dipendente delle aziende lei affidate. Conseguiva il rigetto della domanda della S.. Per la natura della controversia andavano compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Avverso detta sentenza, con atto notificato il 16 settembre 2002, la S. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. Gli intimati Domenico ed Elena M. hanno resistito con controricorso notificato il 24 ottobre 2001.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Riportata la sommaria esposizione dei fatti di causa, con l'indicazione dello svolgimento del giudizio di primo grado, ed il contenuto delle deposizioni dei testi escussi sulla natura del rapporto di lavoro, sul potere direttivo della M. e su quello disciplinare di Domenico ed Elena M., sull'inquadramento e sulle mansioni della S., e sull'orario di lavoro; e riportato altresì lo svolgimento del giudizio di appello, con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità insanabile della sentenza ex art. 156, 2 comma c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), per evidente ed illogico contrasto tra motivazione e "dictum" in calce alla stessa, essendo il provvedimento inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, tenuto conto, in particolare, che nel rito del lavoro il dispositivo della sentenza è atto a rilevanza esterna.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. e conseguente vizio di motivazione, per avere il Tribunale posto a fondamento della propria decisione una nozione estremamente restrittiva della subordinazione e per avere erroneamente valutato gli elementi di fatto posti a sostegno della domanda, già accertati nel giudizio di prime cure, stravolgendo le risultanze istruttorie di detto giudizio, e muovendo, nella scarsa motivazione, dall'erroneo assunto che è elemento fondante ed imprescindibile del rapporto di lavoro subordinato l'inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro, con conseguente assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo. A parte, invero, il fatto che le circostanze emerse dall'istruttoria proverebbero che la S. era stabilmente e continuativamente inserita nell'organizzazione aziendale (studio professionale) del M., il potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro, è divenuto indice sempre meno significativo della subordinazione, e ciò a vantaggio del nuovo principio della "destinazione dell'opera prestata ai fini perseguiti dal datore di lavoro", ed il potere predetto può realizzarsi semplicemente attraverso l'indicazione di direttive di carattere programmatico, rivolte genericamente dal datore di lavoro a tutti gli addetti, purchè l'attività resa dal prestatore sia funzionalizzata ai fini economici ed agli obiettivi perseguiti dall'impresa (non essendo necessaria per la sussistenza della subordinazione la "completa alienazione" della libertà del

lavoratore). Ciò che conta, invero, ai fini della subordinazione, è l'"alienità di risultato", cioè la destinazione dell'opera del lavoratore alla realizzazione degli obiettivi prefissati dal datore di lavoro nell'esercizio dell'attività economica dallo stesso organizzata (Cass. n. 11178/1996), il che è rimasto incontestabilmente accertato nei giudizi di merito, e contraddittoriamente il Tribunale esclude la sussistenza di un potere direttivo, allorchè rileva che l'attività della S. si risolveva nell'esecuzione di compiti a lei assegnati dalla M.. Allorchè il lavoratore si obbliga a porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, impiegandole con lealtà, fedeltà e diligenza, secondo direttive di ordine generale dettate dal datore di lavoro in via programmatica, tali condizioni realizzano il requisito "minimo ma sufficiente per ritenere la natura subordinata" del rapporto di lavoro (Cass. n. 3674/2000; n. 3853/1995).

2. Con il controricorso i resistenti deducono: a) quanto al primo motivo di ricorso, l'inammissibilità e la infondatezza della censura di controparte, in quanto il dispositivo pronunciato dal Tribunale e letto all'udienza del 17 gennaio 2002, era il seguente: il Tribunale, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di S. M.. Compensa le spese di lite del doppio grado"; che, in data 11 giugno 2002, gli appellanti hanno proposto istanza per la correzione della sentenza, al Tribunale di Roma, che ha provveduto a correggerla nel senso del dispositivo letto all'udienza del 17 gennaio 2002,

con ordinanza pubblicata in data 30 settembre 2002; b) quanto al secondo motivo, l'inammissibilità e l'infondatezza della censura, trattandosi di censura di merito, ed essendo la dedotta violazione di legge priva di compiuta e specifica argomentazione al riguardo; avendo, poi, il Tribunale enunciato corretti principi in ordine al requisito della subordinazione, nè sussistendo il dedotto "vizio di motivazione".

3.1. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo di ricorso. Invero, non vi è contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza (v. Cass. n. 1369/2004).

Nè è improcedibile il ricorso per Cassazione, avendo parte ricorrente notificato tempestivamente detto ricorso con allegazione della sentenza non corretta, ed avendo parte resistente prodotto la sentenza corretta.

Invero, in caso di ricorso per Cassazione tempestivamente notificato, con allegazione della sentenza non corretta, la produzione da parte dell'intimato della sentenza corretta non rende improcedibile il ricorso; detto principio è stato affermato dalla Corte Suprema in un caso in cui il provvedimento di correzione della sentenza era successivo alla notificazione del ricorso (v. sent. Cass. 25 settembre 1998, n. 9589). E la fattispecie esaminata dalla Cassazione è in termini, rispetto al caso in esame (ricorso notificato il 16.9.2002, e sentenza del Tribunale corretta con ordinanza pubblicata il 30.9.2002).

3.2. È infondato, altresì, il secondo motivo.

Come, invero, è stato ripetutamente affermato da questa Corte (v., ex plurimis, Cass. n. 2622/2004), ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante, come evidenziato, nella sostanza, dal Tribunale. Questo ha, invero, tra l'altro, posto in luce, come, sulla base delle risultanze testimoniali, ben poteva il rapporto essersi atteggiato quale rapporto di lavoro autonomo, cioè come "collaborazione professionale autonoma", regolata tra le parti dalle tre scritture private, richiamate in narrativa, nelle quali la S. si impegnava, dietro un "compenso forfettario mensile" - e, quindi, sia pur nella continuità della prestazione e con compenso continuativo - a "collaborare in modo autonomo" nella elaborazione dei dati dei clienti a lei affidati.

Il giudice del merito ha, pertanto, concretamente apprezzato la sussistenza o meno del vincolo della subordinazione - pervenendo alla conclusione negativa -, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito alla professionista ed al modo della sua

attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, criteri che sono stati correttamente

enunciati ed applicati nella sentenza impugnata.

A tal riguardo, può, peraltro, osservarsi (v., in tema, Cass. n. 3471/2003) che, in relazione all'inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista - ove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini dello studio professionale siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico, concretizzantesi in ordini "specifici" (v. Cass. n. 5534/2003) e nell'esercizio del potere disciplinare -, non può farsi nemmeno ricorso ai criteri distintivi costituiti dall'esercizio dei poteri direttivo e disciplinare; nè possono considerarsi indicativi della natura subordinata del rapporto elementi come la fissazione di un orario per lo svolgimento della prestazione, o eventuali controlli nell'adempimento della stessa, se non si traducono nell'espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione, proprio del datore di lavoro, dovendo, in tale ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio professionale, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere, direttamente e continuativamente,

dall'interesse dello studio professionale, responsabile nei confronti di prestazioni assunte come proprie, e non della sola assicurazione di prestazioni altrui. E, nella specie, come si è già esposto in narrativa, risulta dalla sentenza impugnata che, nell'espletamento - in orario, il cui rispetto non era risultato soggetto a controlli - degli incarichi conferiti alla professionista per i clienti da seguire, nessun elemento era emerso "circa puntuali e concreti controlli della M." sull'operato della S., mentre, invece, alcuni testi avevano parlato di "totale autonomia della S. nel proprio lavoro dopo il conseguimento dell'abilitazione professionale" (e cioè nel periodo lavorativo oggetto della presente causa). Di tal che risulta evidente che, anche se "controlli" - ma non "puntuali e concreti" - erano intervenuti da parte datoriale sulla prestazione della professionista, il Tribunale ha, sulla base dei fatti accertati, quanto meno implicitamente, ritenuto che la "etero-organizzazione" della prestazione della S. era limitata al coordinamento dell'attività della professionista con quella dello studio professionale, e non eccedeva le esigenze di detto coordinamento. Va, poi, rilevato, in ordine alla censura, relativa al denunciato vizio di motivazione, che costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in sede di legittimità, se sonetto, come in precedenza evidenziato, da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali, che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nello schema contrattuale del lavoro autonomo, "stante

il quadro probatorio insufficiente ed incompleto rispetto alla sussistenza del requisito della subordinazione". Di tal che detta censura è inammissibile.

4.1. Il ricorso deve essere rigettato.

4.2. Sussistono giusti motivi, per il diverso esito dei gradi del giudizio di merito, per dichiarare compensate anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.